

Matteo Dellacasa

Il recesso arbitrario tra principi e rimedi

SOMMARIO: 1. Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del recesso: problemi e soluzioni 2. Il risarcimento dell'interesse negativo quale rimedio generalmente applicabile 3. L'identificazione del recesso arbitrario 4. Inefficacia del recesso e tutela in forma specifica del contraente deluso 5. Recesso arbitrario e abuso di dipendenza economica: ancora sul rimedio applicabile

1. Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del recesso: problemi e soluzioni

In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento in base al quale il giudice è legittimato a sindacare l'esercizio del recesso discrezionale¹. In presenza di un'espressa domanda di parte il giudice è, anzi, *obbligato* a verificare la conformità della condotta del recedente al canone della buona fede contrattuale. Allo stato attuale, una sentenza di merito che omettesse tale valutazione sarebbe destinata ad essere cassata in sede di legittimità: l'interprete, in altri termini, non può rifiutare il sindacato giurisdizionale deducendo il carattere discrezionale del recesso, non ancorato alla ricorrenza di presupposti oggettivi, ma rimesso alla semplice volontà della parte legittimata.

¹ Ci si riferisce in primo luogo alla notissima sentenza di legittimità relativa al caso "Alibrandi c. Renault Italia": Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in *Foro it.*, 2010, I, c. 85, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, *Della serie «a volte ritornano»: l'abuso del diritto alla riscossa*, in *Contratti*, 2010, p. 5, con nota di G. D'Amico, *Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto*, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 828, con nota di L. Delli Priscoli, *Abuso del diritto e mercato*, in *Danno resp.*, 2010, p. 347 con nota di A. Mastroianni, *L'abuso del diritto e il terzo contratto*, in *Giur. it.*, 2010, p. 556 (s.m.), con note di P. Monteleone, *Clausola di recesso ad nutum dal contratto ed abuso del diritto*, e di F. Scaglione, *Abuso di potere contrattuale e dipendenza economica*, *ibidem*, p. 809 (s.m.), con nota di F. Salerno, *Abuso del diritto, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto di recesso in un esempio di jus dicere "per principi"*, in *Riv. Neldiritto*, 2009, p. 1428; in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 653 (s.m.), con nota di F. Panetti, *Buona fede, recesso ad nutum e investimenti non recuperabili dell'affiliato nella disciplina dei contratti di distribuzione: in margine a Cass., 18 settembre 2009, n. 20106*. Per ulteriori commenti della sentenza, si rinvia alle note successive. Nella giurisprudenza anteriore, il sindacato di buona fede sul recesso discrezionale è stato avvalorato da Cass. 6 agosto 2008, n. 2150, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 229, con nota di G. Grosso, *Osservazioni in tema di recesso della banca e clausola generale di buona fede*; Cass. 18 ottobre 2003, n. 15482, in *Dir. giur.*, 2004, p. 525, con nota di F. Borghi, *Osservazioni sulla figura dell'abuso del diritto*, in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 3011, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1845, in *Giur. it.*, 2004, I, p. 2064, con nota di E. BERGAMO, *L'abuso del diritto ed il diritto di recesso*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, p. 305, con nota di M. GRONDONA, *Disdetta del contratto, abuso del diritto e clausola di buona fede: in margine alla questione del precedente giudiziale*; Cass., 23 settembre 2002, n. 13823, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, p. 3, con nota di O. DE NICOLA, *Sul diritto della banca scontante alla restituzione della somma anticipata*; Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, in *Foro it.*, 1997, I, c. 2479, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, p. 648, in *Giur. it.*, 1998, p. 511, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 507, con nota di M. Costanza, *Sulla clausola di recesso della banca dal contratto di apertura di credito*; App. Milano, 10 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 502; Trib. Roma, 20 febbraio 1997, in *Giur. comm.*, 1999, II, p. 449, con nota di A.V. Guccione, *Intese vietate e contratti individuali «a valle»: alcune considerazioni sulla c.d. invalidità derivata*; Trib. Roma, 28 dicembre 1983, in *Dir. fall.*, 1984, II, p. 266; Arbitro bancario finanziario Roma, 23 aprile 2010, in *Rep. Foro it.* 2011, *Merito extra*, n. 2011.427.4. In senso contrario Cass., 14 novembre 2006, n. 24274, in *Corr. giur.*, 2007, p. 798, con nota di G. Gliatta, *Contratto di agenzia e obbligo di preavviso in caso di recesso*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 948, con nota di N. Muccioli, *Diritti potestativi e frode alla legge: la cassazione tra (declamati) principi di diritto e (reale) verifica della regola privata*.

Egli è tenuto a considerare il merito della questione, cioè a verificare se la condotta del recedente non implica un abuso del relativo diritto o non si pone in contrasto con il principio di buona fede. Le due formule appena evocate – buona fede ed abuso del diritto – permangono distinte nella riflessione dottrinale; tendono invece ad identificarsi nell’argomentazione giurisprudenziale più recente, che assegna ad esse una valenza analoga.

Una valutazione alla luce del canone della buona fede si impone anche nell’ipotesi in cui il recesso non sia rimesso alla mera volontà della parte legittimata in quanto il contratto lo subordina alla ricorrenza di presupposti oggettivi, spesso inerenti alla sfera della controparte. Si è infatti ritenuto che il giudice è tenuto a verificare se la scelta di interrompere il rapporto è conforme a buona fede anche in presenza di una giusta causa di recesso prevista dal contratto. In relazione a questa ipotesi, si è nuovamente affermato che l’interprete non può rifiutare tale valutazione in considerazione del fatto che il recesso appare legittimato da un’espressa clausola contrattuale: lo dimostra una nota vicenda processuale, nel contesto della quale due sentenze di merito che avevano omesso tale sindacato sono state cassate in sede di legittimità².

La rilevanza di tali approdi giurisprudenziali e l’enfasi posta su alcuni passaggi argomentativi hanno stimolato una cospicua produzione dottrinale. La riflessione tende a concentrarsi su alcuni aspetti ricorrenti. In primo luogo, si osserva che in base all’orientamento qui sintetizzato il giudice è tenuto a sindacare il comportamento della parte che, esercitando il diritto di recesso, *agisce in conformità ad una clausola contrattuale*. Il controllo giurisdizionale sulla condotta del recedente comporta, dunque, una marcata alterazione delle scelte compiute dalle parti in sede di formazione del contratto³. Ci si chiede, dunque, entro quali limiti il giudice possa sovrapporre una propria valutazione – fondata sullo svolgimento del rapporto contrattuale – a quella

² Si allude al caso “*Sieni-Credit Swiss*”: Cass. 14 luglio 2000, n. 9321, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1479, con nota di A. di Majo, *La buona fede correttiva di regole contrattuali*, in *Contratti*, 2000, p. 1111, con nota di F. Di Ciommo, *Recesso dal contratto di apertura di credito e abuso del diritto*, in *Foro it.*, 2000, I, c. 3495; Cass. 2 aprile 2005, n. 6923, in *Dir. prat. soc.*, 2005, 21, p. 54.

³ A. Gentili, *Abuso del diritto e uso dell’argomentazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 357 ss.; G. D’Amico, *Recesso ad nutum, buona fede*, cit., p. 17; A. Palmieri e R. Pardolesi, *Della serie «a volte ritornano»*, cit., c. 97; M.R. Maugeri, *Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto. Note critiche a Cass. n. 20106/2009*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 329; C. Scognamiglio, *Il nuovo diritto dei contratti: buona fede e recesso dal contratto*, in *Eur. Dir. priv.*, 2003, p. 807 s. Si osserva, a questo proposito, che per effetto del sindacato giurisdizionale condotto alla stregua del principio di buona fede il recesso discrezionale si approssima a quello “per giusta causa”: cfr. A. Vilella, *Abuso di dipendenza economica ed obbligo a contrarre*, Esi, 2008, p. 173 s.; C. Scognamiglio, *Il nuovo diritto dei contratti*, cit., p. 810; P. Manes, *Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede*, in *Contr. impr.*, 1999, p. 922; F. Galgano, *Abuso del diritto: l’arbitrario recesso ad nutum della banca*, in *Contr. impr.*, 1998, p. 25; G. Santoro, *L’abuso del diritto di recesso ad nutum*, in *Contr. impr.*, 1986, p. 777. Gli ultimi due autori citati, peraltro, sostengono che la differenza tra recesso *ad nutum* e recesso arbitrario, venuta meno sul piano sostanziale, permane in ordine al regime probatorio: mentre la giusta causa di recesso deve essere dimostrata dal contraente che scioglie il contratto, è onere della controparte provare che il recesso è contrario a buona fede. La convergenza tra recesso *ad nutum* assoggettato a sindacato di buona fede e recesso per giusta causa viene invece disattesa da F. Di Ciommo, *Recesso dal contratto di apertura di credito*, cit., p. 1116 ss.

compiuta dalle parti contestualmente alla formazione dell'accordo. La linea di tensione tra autonomia privata e potere correttivo del giudice si intreccia con quella tra atto e rapporto⁴.

Si riflette, poi, sugli strumenti più idonei a governare il sindacato che ha per oggetto il recesso discrezionale. Come si è anticipato, in alcune significative pronunce giurisprudenziali buona fede ed abuso del diritto vengono considerati strumenti equivalenti, entrambi idonei a sanzionare la condotta arbitraria del recedente⁵. In dottrina tale convergenza viene per lo più criticata⁶, ma le soluzioni proposte non sono uniformi. In base a una prima corrente di pensiero, la categoria dell'abuso del diritto è sostanzialmente irrilevante sul piano applicativo, sicché il sindacato sull'esercizio del recesso è governato dal canone della buona fede⁷. Secondo un indirizzo parimenti autorevole, invece, l'abuso del diritto gioca su questo terreno un ruolo significativo⁸. Il favore per il ricorso alla categoria dell'abuso sembra avere implicazioni sul piano dei rimedi ritenuti applicabili: il recesso abusivo sarebbe inefficace, sicché la parte a cui è indirizzato potrebbe ottenere l'attuazione coattiva del rapporto contrattuale⁹. Non mancano, poi, opinioni dottrinali che propongono una integrazione tra i due strumenti appena evocati: mentre l'abuso consente di verificare la conformità dell'*interesse* perseguito dal recedente a quello che ha determinato l'attribuzione del diritto, il canone di buona fede implica una valutazione della *condotta* tenuta dal recedente nell'esecuzione del contratto¹⁰.

Ancora, le pronunce giurisprudenziali che sanzionano il recesso arbitrario sollecitano una riflessione approfondita sui rapporti tra i principi di diritto comune (autonomia privata e buona fede) e regole speciali, elaborate in relazione ai contratti d'impresa caratterizzati da asimmetria di potere tra le parti: ci si riferisce, in particolare, alla disciplina dell'affiliazione commerciale e a

⁴ Per una simile notazione v., incisivamente, F. Macario, *Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza di cassazione*, in *Corr. giur.*, 2009, p.1586.

⁵ Ci si riferisce, in particolare, a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106; Cass. 18 ottobre 2003, n. 15482 citt.

⁶ Una voce assai autorevole, peraltro, condivide l'impostazione della giurisprudenza: cfr. F. Galgano, *Qui suo iure abutitur neminem laedit ?*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 318 s. Nello stesso senso M. Baraldi, *Il recesso ad nutum non è, dunque, recesso ad libitum. La Cassazione di nuovo sull'abuso del diritto*, in *Contr. impr.*, 2010, p. 60 s. Per una valutazione critica di tale posizione, cfr. G. D'Amico, *Ancora su buona fede e abuso del diritto. Una replica a Galgano*, in *Contratti*, 2011, p. 653 s.

⁷ Cfr. M. Orlandi, *Contro l'abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106)*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 147 ss., spec. 158 s.; F. Viglione, *Il giudice riscrive il contratto per le parti: l'autonomia negoziale stretta tra giustizia, buona fede e abuso del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 149 s., 153; C. Scognamiglio, *Il nuovo diritto dei contratti*, cit., p. 813 s.; F. Di Ciommo, *Recesso dal contratto di apertura di credito*, cit. nota 2, p. 1121. Tra le voci dottrinali che ritengono la categoria dell'abuso poco o nulla rilevante sul piano applicativo si ricordano R. Sacco, *L'esercizio e l'abuso del diritto*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, *Il diritto soggettivo*, Utet, 2001, p. 373; C. Salvi, voce *Abuso del diritto (diritto civile)*, in *Enc. Giur. Treccani*, I, Ed. Enc. It., I, 1988, *ad vocem*, pp. 3, 5.

⁸ Cfr. F. Galgano, *Qui suo iure abutitur neminem laedit ?*, cit., p. 311 ss.; M. Baraldi, *Il recesso ad nutum*, cit. nt. 6, p. 54 ss.; R. Natoli, *Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica*, in *Contratti*, 2010, p. 524 ss.

⁹ Cfr. F. Galgano, *Qui suo iure abutitur neminem laedit ?*, cit., p. 317.

¹⁰ Cfr. C. Restivo, *Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, p. 341 ss.

quella dell'abuso di dipendenza economica (art. 3 l. 6 maggio 2004, n. 129; art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192).

Anche in relazione a questo aspetto la dottrina appare divisa. Alcuni autori rilevano una marcata convergenza tra il giudizio condotto in base a buona fede e quello che assume a riferimento l'abuso di dipendenza economica. In tale prospettiva culturale, la buona fede giustifica l'intervento del giudice sul contenuto del contratto, avallando l'elaborazione di regole difformi rispetto a quelle pattuite dalle parti all'atto della conclusione dell'accordo. L'abuso di dipendenza economica - che prevede espressamente un sindacato del giudice sulle condizioni contrattuali "squilibrata" - non costituisce, dunque, un istituto eccezionale, ma armonico con un principio portante del diritto dei contratti qual è quello di buona fede¹¹. Ne consegue che la sua applicazione non resta circoscritta entro i limiti del contratto di subfornitura, ma si estende a tutti i rapporti in cui sussiste una relazione di dipendenza economica. In quest'ottica, d'altra parte, la definizione dell'ambito di applicazione dell'istituto diventa un falso problema, in quanto lo stesso principio di buona fede autorizza l'intervento del giudice sulle condizioni contrattuali¹².

Su posizioni opposte si colloca chi, invece, ritiene la buona fede un fattore di integrazione degli effetti del contratto necessariamente armonico con le scelte compiute dalle parti. Il principio non legittima un intervento correttivo del giudice sulle condizioni contrattuali, ma solo l'elaborazione di regole coerenti con la fisionomia dell'operazione economica prefigurata dall'accordo delle parti¹³. Questo porta, da un lato, a criticare il sindacato giurisdizionale sul recesso *ad nutum*, considerato alla stregua di una inammissibile manipolazione delle condizioni contrattuali: il giudice, infatti, sostituisce alla clausola che ammette il recesso discrezionale una diversa regola, che sanziona la scelta di interrompere il rapporto in assenza di un idoneo fondamento giustificativo. Conduce, dall'altro, a qualificare come eccezionale la disciplina

¹¹ Cfr. L. Delli Priscoli, *Abuso del diritto e mercato*, cit., p. 841 ss.

¹² In questo senso ancora L. Delli Priscoli, *Abuso del diritto e mercato*, cit., p. 841, secondo cui «potrebbe addirittura sostenersi che la norma in tema di abuso di dipendenza economica non sia oramai più necessaria, perché sarebbe semplicemente sufficiente fare uso della norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)». Nella stessa prospettiva, E. Battelli, *Servizi di telefonia: violazione della libertà di contrarre e dipendenza economica*, in *Corr. merito*, 2007, p. 184; M. Bianca, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Giuffrè, 2000, p. 405; E. Capobianco, *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Esi, 2000, pp. 62 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Isernia, 12 aprile 2006 (ord.), in *Giur. merito*, 2006, p. 2149 (s.m.), con nota di L. Delli Priscoli, *Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio di buona fede e tutela del mercato*, per esteso nella banca dati *DeJure Giuffrè*. Distinta la posizione di R. Natoli, *Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 526 ss., secondo il quale l'abuso di dipendenza economica disciplinato dall'art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192 è piuttosto riconducibile alla categoria civilistica dell'abuso del diritto: l'interprete non è legittimato a sindacare l'equilibrio economico del contratto, ma è tenuto a verificare se gli interessi perseguiti dal titolare del diritto si conformano a quelli rispetto ai quali l'attribuzione del diritto è funzionale.

¹³ Cfr. C. Scognamiglio, *Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell'interpretazione del contratto ?)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 142 ss.; A. Gentili, *Abuso del diritto e uso dell'argomentazione*, cit., p. 357 ss.

dell'abuso di dipendenza economica, la cui applicazione viene limitata ai contratti di subfornitura¹⁴. L'invalidità delle condizioni contrattuali squilibrate prevista dalla normativa speciale contrasta frontalmente con il principio di autonomia privata, che riserva alle parti il compito di determinare il contenuto del contratto (art. 1322 c.c.); né essa trova riscontro nel canone della buona fede, che non giustifica alcun intervento correttivo del giudice, ma solo l'elaborazione di regole funzionali ad una più completa attuazione dell'accordo.

Sullo sfondo di tali considerazioni si registra una diffusa perplessità, che scaturisce dal carattere vago e indeterminato dei criteri che governano il controllo sull'esercizio del recesso discrezionale¹⁵. In assenza di regole di giudizio più precise e analitiche, il sindacato giurisdizionale rischia di risolversi in un fattore di incertezza che può ostacolare le relazioni economiche.

Se la riflessione dottrinale si concentra prevalentemente su questi temi, il versante dei rimedi che conseguono al recesso arbitrario risulta, invece, assai meno frequentato. La ricognizione della letteratura evidenzia uno iato piuttosto netto. Gli autori che considerano il recesso arbitrario da un punto di vista generale dedicano alla ricostruzione del regime dei rimedi un'attenzione comparativamente più limitata rispetto a quella relativa ai profili strettamente sostanziali a cui si è appena fatto riferimento (opportunità e condizioni del sindacato giurisdizionale). Le soluzioni proposte sono talvolta apodittiche, o fortemente condizionate dalla costruzione dogmatica accolta: sembra mancare un'analisi approfondita del rapporto tra interesse tutelato e rimedio applicabile. Il tema assume, invece, una rilevanza preponderante tra i commentatori della disciplina dell'abuso di dipendenza economica: in questo ambito si registra una diffusa sensibilità all'esigenza di elaborare soluzioni realmente idonee a tutelare gli interessi dell'impresa dipendente. Anche su questo terreno, tuttavia, non si riscontrano soluzioni uniformi.

Sulla base di questa sintetica ricognizione, è possibile mettere a fuoco gli obiettivi del presente contributo ed enunciare le tesi che verranno sostenute, rinviando ai paragrafi successivi la loro argomentazione. In primo luogo, sosterremo che il sindacato giurisdizionale sul recesso *ad nutum* si rende opportuno in relazione a tutti i contratti, e non solo a quelli caratterizzati da asimmetria di potere tra le parti. Adotteremo dunque, in un primo momento, il punto di vista dell'interprete del codice civile, che assume le parti del rapporto contrattuale come tendenzialmente neutre. Come verrà evidenziato, il controllo di buona fede sul recesso discrezionale consente di risolvere una contraddizione interna alla normativa codicistica e presenta forti analogie con la

¹⁴ Cfr. A.P. Scarso, *Abuso di dipendenza economica, autonomia contrattuale e diritto antitrust*, II parte, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 512 ss.

¹⁵ V., a titolo esemplificativo, F. Gambino, *Il dovere di coerenza nell'atto di recesso (note sull'abuso del diritto)*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 67; A. Palmieri e R. Pardolesi, *Della serie «a volte ritornano»*, cit., c. 97; M.R. Maugeri, *Concessione di vendita, recesso*, cit., p. 329 s.; F. Viglione, *Il giudice riscrive il contratto per le parti*, cit., p. 150; R. Pardolesi, *Conclusioni*, in G. Gitti e G. Villa (a cura di), *Il terzo contratto*, Il Mulino, 2008, p. 348.

responsabilità derivante dalla rottura ingiustificata della trattativa (art. 1337 c.c.). Il rimedio generalmente applicabile a favore della parte che subisce il recesso arbitrario verrà identificato con il risarcimento dell'interesse negativo: il contraente deluso può ottenere il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento delle occasioni di guadagno perse a causa dell'affidamento riposto nella realizzazione dell'affare.

In secondo luogo, si indicheranno i criteri che consentono di identificare il recesso arbitrario. Sono da condividere le perplessità espresse in dottrina, che segnala come l'indeterminatezza delle regole di giudizio adottate dalla giurisprudenza possa pregiudicare la certezza delle relazioni economiche. La definizione del recesso arbitrario, dunque, deve essere il più possibile precisa e analitica. Le considerazioni svolte in relazione a questo aspetto sono compatibili tanto con il recesso convenzionale, quanto con il recesso legale che caratterizza i contratti a tempo indeterminato, sui quali verte il presente studio.

Valuteremo, infine, se la sussistenza di una relazione di dipendenza economica tra l'impresa che recede arbitrariamente e la sua controparte contrattuale possa giustificare l'applicazione di un rimedio differente rispetto al risarcimento dell'interesse negativo. Siamo orientati a rispondere affermativamente. Se l'impresa che subisce il recesso illegittimo ha sostenuto investimenti specifici - incentrati sulle esigenze della controparte, e per questo difficilmente recuperabili - il risarcimento dell'interesse negativo offre una tutela parziale e inadeguata. I rimedi applicabili, invece, devono salvaguardare l'interesse positivo dell'impresa dipendente, collocandola nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata qualora il rapporto fosse stato attuato.

2. Il risarcimento dell'interesse negativo quale rimedio generalmente applicabile

Assumiamo, ora, la prospettiva propria dell'interprete del codice civile, in cui le parti del rapporto contrattuale interessato dal recesso arbitrario non sono "caratterizzate", ma tendenzialmente neutre. A nostro avviso, il sindacato sull'esercizio del diritto di recesso è necessario anche se tra i contraenti non sussiste una relazione di dipendenza economica; il rimedio più idoneo a tutelare la controparte del recedente si identifica, inoltre, con il risarcimento dell'interesse negativo.

L'adozione di un regime di responsabilità che sanziona il recesso arbitrario e protegge l'affidamento della parte interessata all'attuazione del rapporto consente di risolvere una contraddizione interna alla normativa codicistica. L'art. 1229 c.c. sancisce la nullità delle clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave; è nulla una clausola

che legittima l'inadempimento volontario del debitore, esonerandolo totalmente o parzialmente dall'obbligo di risarcire il danno. Alla base della disposizione, si rinviene l'esigenza di salvaguardare il valore dell'obbligazione assunta dal debitore: se scegliendo di non adempiere quest'ultimo non dovesse risarcire il danno cagionato alla controparte, l'impegno assunto contraendo l'obbligazione risulterebbe vanificato¹⁶. Le parti, in altri termini, non possono contrarre un'obbligazione e, nello stesso tempo, escludere l'applicazione del rimedio che ne garantisce l'adempimento.

Per contro, in base all'art. 1373 c.c. è valida la clausola che attribuisce ad una delle parti, o a entrambe, il diritto di recedere discrezionalmente. Di regola, nei contratti diversi da quelli di durata il recesso può essere esercitato solo fino al momento in cui l'esecuzione viene iniziata. La disposizione è tuttavia derogabile, sicché sarebbe certamente valida una clausola che legittimasse il recesso anche dopo tale momento. La parte legittimata a recedere, dunque, può affrancarsi "a costo 0" dal rapporto contrattuale se, avendo perso interesse per esso, sceglie di non adempiere: le è sufficiente esercitare lo *ius poenitendi*.

Come è evidente, le due disposizioni disciplinano diversamente il rapporto tra l'autonomia privata e la scelta di non attuare il contratto assunta da una delle parti. In base all'art. 1229 c.c., l'inadempimento volontario del debitore comporta una sua responsabilità anche se la stessa è stata espressamente esclusa da una clausola pattuita con il consenso del creditore. Ai sensi dell'art. 1373 c.c., la parte che ha perso interesse per la realizzazione dell'affare può affrancarsi senza oneri dal vincolo contrattuale esercitando il diritto di recesso. Ai termini della prima disposizione, il soggetto interessato all'attuazione del contratto ottiene comunque il risarcimento del danno, quantificato nella misura dell'interesse positivo (art. 1223 c.c.). In base alla seconda, il contraente che ha accordato alla controparte la legittimazione a recedere subisce lo scioglimento del rapporto senza ottenere alcun risarcimento.

Non risulta che questa evidente contraddizione sia stata rilevata in dottrina. Con tutta probabilità, la ragione risiede nel fatto che nella sistematica tradizionale le due disposizioni occupano aree diverse del diritto delle obbligazioni e dei contratti. La disciplina delle clausole di esonero e limitazione della responsabilità viene collocata nel contesto dei rimedi contro l'inadempimento; il recesso convenzionale viene invece ricondotto nell'ambito degli effetti del

¹⁶ Cfr. G. Villa, *Danno e risarcimento contrattuale*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, *Rimedi-2*, a cura di V. Roppo, Giuffrè, 2006, p. 832; M. Franzoni, *Trattato della responsabilità civile. Il danno risarcibile*, Giuffrè, 2004, p. 691; G. Ceccherini, *Responsabilità per fatto degli ausiliari – Clausole di esonero della responsabilità*, in *Comm. cod. civ.* diretto da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Giuffrè, 2003, *sub* art. 1229, p. 149 ss.; V. Roppo, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Iudica e Zatti, Giuffrè, 2001, pp. 997 ss.; L. Cabella Pisu, *Le clausole di esonero da responsabilità*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 9, *Obbligazioni e contratti*, 2^a ed., Utet, 1999, pp. 287 ss.; F. Benatti, *Contributo allo studio delle clausole di esonero da responsabilità*, Giuffrè, 1971, pp. 29 ss.

contratto: esso non costituisce un *fatto* - qual è l'inadempimento di un'obbligazione - ma un *atto negoziale* che comporta lo scioglimento del contratto. Benché sia evidente che il recesso offre al contraente che lo esercita la legittimazione ad affrancarsi dal rapporto obbligatorio "a costo 0", ogni confronto con il regime dell'inadempimento viene evitato.

La sistematica e le categorie dogmatiche tradizionali, peraltro, non sanano le contraddizioni del dettato codicistico. Se certamente la clausola che attribuisce la legittimazione a recedere è valida (art. 1373 c.c.), è altrettanto certo che la legge non consente all'autonomia privata di escludere il risarcimento del danno derivante dalla scelta volontaria di non attuare il rapporto (art. 1229 c.c.).

A nostro avviso, la contraddizione può essere risolta, o quanto meno attenuata, riconoscendo alla parte delusa dal recesso arbitrario un risarcimento del danno commisurato all'affidamento ragionevolmente riposto nella realizzazione dell'affare: cioè, all'interesse negativo.

Il contraente che subisce il recesso ha riconosciuto alla controparte il diritto di sciogliere il rapporto: di regola, la legittimazione a recedere viene compensata da condizioni economiche più favorevoli (es., aumento del corrispettivo del bene o del servizio fornito)¹⁷. Con la sottoscrizione della clausola che legittima il recesso, si accetta di introdurre nel contratto un fattore di aleatorietà. Se, come si auspica, lo *ius poenitendi* non viene esercitato, l'attuazione del rapporto contrattuale comporta un vantaggio ulteriore; se invece il diritto viene correttamente esercitato, e il rapporto si scioglie, la parte interessata alla realizzazione dell'affare subisce un pregiudizio che non viene risarcito.

La legittimazione a recedere deriva da una clausola liberamente accettata dalla parte che agisce in giudizio: la stessa, pertanto, non può pretendere di essere collocata nella stessa situazione che sarebbe derivata dall'esecuzione del contratto¹⁸. Se tuttavia il recesso è arbitrario, il contraente deluso ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento delle occasioni di guadagno perse a causa dell'affidamento riposto nella realizzazione dell'affare.

Qualora fosse possibile recedere arbitrariamente senza neppure risarcire il danno da affidamento, la parte esposta al recesso sarebbe riluttante a investire nell'operazione economica

¹⁷ La relazione descritta nel testo - del resto intuitiva - trova riscontro in studi di analisi economica del diritto, dove si osserva che, di regola, ogni modificazione del regime dei rimedi contro l'inadempimento viene compensata con una variazione delle condizioni economiche pattuite dalle parti: v., *ex pluribus*, S. Shavell, *Specific Performance Versus Damages for Breach of Contract: An economic Analysis*, 84 *Texas Law Review*, 831, p. 840 ss. (2006); Id., *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, 2004, pp. 304 ss., 338 ss.; Id., *Damage Measures for Breach of Contract*, 11 *Bell Journal of Economics*, 466, pp. 466 ss., 489 (1980); J. Goetz & R. Scott, *Enforcing promises: an examination of the basis of contract*, 89 *Yale Law Journal*, 1261, p. 1285 ss. (1980); A.M. Polinsky, *Una introduzione all'analisi economica del diritto*, 2ª ed., Ed. Foro it., 1992, p. 39 s.

¹⁸ L'argomentazione può essere agevolmente adattata al recesso legale proprio dei contratti a tempo indeterminato. Stante la legittimazione a recedere accordata dalla legge ad entrambi i contraenti, la parte che conclude un contratto a tempo indeterminato rinuncia consapevolmente alla garanzia di una durata minima del rapporto; non può dunque pretendere di essere collocata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se - per ipotesi - avesse concluso un contratto a tempo determinato, il quale, invece le avrebbe garantito la stabilità del rapporto fino alla scadenza del termine.

sottesa al contratto. Se il recesso non può essere arbitrario, ma deve conformarsi a un canone di correttezza, è possibile prevedere, sia pure approssimativamente, le probabilità che esso venga effettuato, e su questa base calcolare gli investimenti che è opportuno sostenere per dare attuazione al rapporto. La controparte del contraente legittimato effettuerà investimenti non superiori ai ricavi attesi dalla realizzazione dell'affare, dedotta la probabilità che il diritto di recesso venga effettivamente esercitato. Così, se in una certa fase del rapporto i ricavi attesi sono 150 e le probabilità che sussista una buona ragione per recedere ammontano al 10%, la controparte del contraente legittimato è indotta ad investire fino al limite di 135. Una valutazione di questo tenore sarebbe molto più difficile, se non impossibile, qualora la controparte fosse legittimata a recedere arbitrariamente. In questa situazione, il contraente esposto al recesso dovrebbe sostenere investimenti rilevanti senza alcuna *chance* di poterli recuperare e senza poter calcolare neppure approssimativamente la misura dei costi da sostenere.

D'altra parte, il pagamento di un risarcimento commisurato all'interesse negativo risulta giustificato anche nella prospettiva del recedente. Da un lato, egli ha "acquistato" il diritto di recedere compensando la controparte con condizioni contrattuali più favorevoli: quando esercita tale diritto, sia pure arbitrariamente, non può essere obbligato a pagare un risarcimento che rappresenta la situazione in cui la controparte si sarebbe trovata qualora il rapporto fosse stato attuato (interesse positivo). Dall'altro, l'obbligo di rimborsare le spese sostenute e risarcire le occasioni di guadagno perse lo induce a comportarsi correttamente nella formazione e nell'esecuzione del contratto. La responsabilità commisurata all'interesse negativo, in altri termini, consente di internalizzare i costi sostenuti e le occasioni di guadagno perse dal contraente deluso; il soggetto legittimato a recedere, dunque, è indotto a comportarsi in modo tale da evitare che la controparte effettui investimenti destinati a divenire inutili a seguito dello scioglimento del rapporto¹⁹. Ne consegue, su un piano generale, un risparmio di risorse, che altrimenti verrebbero consumate inutilmente.

Del resto, l'esigenza di tutelare l'affidamento della parte interessata alla realizzazione dell'affare trova riscontro nello stesso testo dell'art. 1373 c.c. Di regola, nei contratti diversi da quelli di durata il diritto di recesso può essere esercitato fino al momento in cui viene iniziata l'esecuzione. Il legislatore tutela così "in forma specifica" l'affidamento riposto dalla controparte del recedente nell'attuazione del rapporto: stante l'inefficacia del recesso, essa può ottenere coattivamente l'attuazione dello scambio. L'inizio dell'esecuzione comporta la necessità di sostenere investimenti, che sono finalizzati nella prospettiva del debitore all'adempimento dell'obbligazione; nell'ottica del creditore, alla valorizzazione della prestazione che ne costituisce

¹⁹ Per una notazione analoga cfr. C. Scognamiglio, *Il nuovo diritto dei contratti*, cit., p. 813.

l'oggetto. E' certamente vero che anche prima dell'inizio dell'esecuzione la controparte del recedente può aver compiuto investimenti rilevanti; dopo tale momento, tuttavia, tale eventualità appare pressoché certa. In definitiva, la legge non tutela l'affidamento *discrezionale* delle parti, che sulla base di valutazioni di opportunità compiono investimenti volti ad aumentare il valore dello scambio; protegge invece l'affidamento *necessario*, che si identifica con le attività inevitabili ai fini dell'attuazione del rapporto.

Certo, la disposizione è derogabile, e non si applica ai contratti di durata. Essa offre, tuttavia, un'indicazione importante a favore della tesi sostenuta nell'ambito di questo contributo. L'art. 1373 c.c. tutela in forma specifica l'affidamento riposto dalla controparte del recedente nella realizzazione dell'operazione economica sottesa al contratto; la responsabilità derivante dal recesso arbitrario, coerentemente, è commisurata al pregiudizio derivante da tale affidamento, sintetizzato nella formula dell'interesse negativo (spese sostenute + occasioni di guadagno perse).

Sono evidenti le analogie tra la responsabilità derivante dal recesso arbitrario, così ricostruita, e quella conseguente alla rottura ingiustificata della trattativa (art. 1337 c.c.)²⁰. In entrambi i casi, il parametro in base al quale viene valutata la decisione di interrompere il rapporto coincide con il principio di buona fede (artt. 1337; 1375 c.c.); il rimedio applicabile a favore della parte delusa si identifica con il risarcimento dell'interesse negativo. L'analogia, peraltro, appare giustificata. Tanto chi recede arbitrariamente, quanto chi interrompe una trattativa senza giustificato motivo esercita un diritto, fondato sulla legge o su una clausola contrattuale. La controparte, correlativamente, è consapevole della possibilità che tale diritto venga esercitato, con la conseguenza che il contratto non viene eseguito, o la trattativa non va a buon fine: non può dunque pretendere un risarcimento del danno che la collochi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato concluso e attuato. D'altra parte, in entrambe le ipotesi sussiste l'esigenza di proteggere l'affidamento del soggetto interessato all'attuazione del rapporto e di evitare, così, un inutile dispendio di risorse. Di qui il risarcimento del danno commisurato all'interesse negativo: esso sanziona il comportamento contraddittorio del recedente, che induce la controparte a investire per poi interrompere il rapporto in assenza di un'idonea ragione giustificativa²¹.

La soluzione proposta va considerata in relazione alla prospettiva che abbiamo scelto di adottare in questa prima fase: quella dell'interprete del codice civile. Le parti del rapporto contrattuale non sono caratterizzate, ma neutre; esse si trovano su un piano di tendenziale parità, e non si riscontra una relazione di dipendenza economica. Date queste condizioni, la tutela offerta dal

²⁰ Cfr. G. Santoro, *L'abuso del diritto di recesso ad nutum*, cit., p. 769 ss.

²¹ Per un'analisi approfondita delle ragioni che giustificano la quantificazione del danno precontrattuale nella misura dell'interesse negativo - e per i relativi riferimenti - si rinvia allo studio monografico di G. Afferni, *Il quantum del danno nella responsabilità precontrattuale*, Giappichelli, 2008, p. 118 ss., spec. 122 s., testo e nota 118, 124.

risarcimento dell'interesse negativo non è necessariamente inferiore rispetto a quella costituita dal risarcimento dell'interesse positivo. In assenza di un rapporto di dipendenza economica - caratterizzato, di regola, da investimenti rilevanti e difficilmente recuperabili, in quanto incentrati sulle specifiche esigenze dell'impresa dominante - il contraente che subisce il recesso arbitrario avrebbe potuto concludere affari alternativi a quello sfumato. Ebbene, in un sistema perfettamente «trasparente e concorrenziale»²² le opportunità di guadagno trascurate a causa dell'affidamento riposto nell'efficacia del contratto equivalgono a quelle offerte dal contratto stesso. L'interesse positivo, dunque, rappresenta quello negativo²³: la seconda misura può risultare coincidente con la prima²⁴.

3. L'identificazione del recesso arbitrario

Individuato il rimedio applicabile, consideriamo i criteri che consentono di identificare il recesso arbitrario.

In primo luogo, va osservato che il recedente non è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla controparte se per i tempi e le modalità con cui si realizza lo scioglimento del rapporto la stessa è in condizione di ammortizzare gli investimenti effettuati. Ipotizziamo che il recesso venga comunicato una volta decorso un considerevole periodo di tempo dalla conclusione del contratto, sufficiente per l'ammortamento degli investimenti compiuti dalla controparte (c.d. *recovery period*), o che il recedente conceda un termine di preavviso parimenti idoneo a realizzare l'ammortamento. Immaginiamo, poi, che il recesso sia accompagnato dall'offerta di un'indennità sufficiente per riconvertire gli investimenti e renderli idonei ad essere utilizzati nel contesto di una diversa operazione economica. Si pensi, ancora, al caso in cui la società recedente prospetti alla controparte la conclusione di un contratto con un'altra, affidabile società del medesimo gruppo imprenditoriale: contratto nel contesto del quale gli investimenti precedentemente compiuti possono essere

²² Così Trimarchi, *Interesse positivo e interesse negativo nella risoluzione del contratto per inadempimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 639.

²³ Un aspetto nuovamente evidenziato da L. Fuller & W. Perdue, *The reliance interest*, cit. nota 24, p. 62. Nello stesso senso, più di recente, R. Cooter & M.A. Eisenberg, *Damages for breach of contract*, 73 *California law review*, 1434, p. 1459 (1985); J. Goetz & R. Scott, *Enforcing promises: an examination of the basis of contract*, 89 *Yale Law Journal*, 1261, p. 1284 (1980). Nel contesto italiano, P. Trimarchi, *Interesse positivo e interesse negativo*, cit. nota 27, p. 639; Id., *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Giuffrè, 2010, p. 86 s.

²⁴ Se questo è vero sotto il profilo teorico, la differenza tra i due rimedi permane significativa dal punto di vista probatorio. Siccome, di fatto, anche in assenza di una situazione di dipendenza tra imprese il sistema economico non è perfettamente coerente e concorrenziale, per la parte pregiudicata dal recesso arbitrario la prova delle occasioni alternative di guadagno perse (interesse negativo) è più difficile rispetto a quella del lucro che sarebbe stato garantito dal contratto inattuato (interesse positivo): gli affari alternativi sfumati, infatti, possono essere avvalorati solo sulla base di congetture o valutazioni di carattere ipotetico. In definitiva, mentre la componente emergente dell'interesse negativo è agevolmente dimostrabile (spese sostenute), lo stesso non si può dire per quella luocrossante.

recuperati. In queste ipotesi, la parte che recede arbitrariamente non è tenuta al rimborso delle spese sostenute – che sono state ammortizzate, o sono recuperabili nell’ambito di un diverso rapporto – ma eventualmente solo al risarcimento delle occasioni di guadagno trascurate dalla controparte a causa dell’affidamento riposto nella realizzazione dell’affare.

Con riferimento alla prima componente del risarcimento (spese sostenute) viene a mancare lo stesso presupposto della responsabilità del recedente, che è l’esistenza di un danno non evitabile con l’ordinaria diligenza (art. 1227, 2° comma c.c.). In relazione alla seconda (occasioni di guadagno perse), l’onere probatorio posto a carico del contraente deluso è più difficile da soddisfare, sicché è possibile che egli non ottenga alcun risarcimento. Non si può escludere, tuttavia, una responsabilità limitata alle occasioni di guadagno perse. Si pensi all’ipotesi in cui, decorso il periodo necessario per l’ammortamento delle spese sostenute, un appaltatore abbia rifiutato una vantaggiosa proposta contrattuale facendo affidamento sulle dichiarazioni del committente, che dopo aver manifestato l’intenzione di proseguire il rapporto eserciti il diritto di recesso.

Fatta questa precisazione, il sindacato sull’arbitrarietà del recesso si concentra sulle ragioni che determinano la scelta di interrompere il rapporto, valutate alla stregua di due criteri di giudizio: la sfera degli interessi economici su cui incide il contratto e le circostanze di cui il recedente aveva cognizione quando ha concluso l’accordo.

Il recesso è certamente arbitrario se le ragioni che lo determinano sono estranee all’ambito degli interessi economici toccati dal contratto. Il recedente agisce scorrettamente se decide di sciogliere il rapporto per perseguire un interesse che non ha alcuna attinenza con l’operazione economica prefigurata dall’accordo contrattuale. Secondo la ricostruzione di un’autorevole voce dottrinale, tale situazione si è verificata in una controversia recentemente approdata in cassazione²⁵: il preponente, noto produttore di autoveicoli, aveva sciolto mediante recesso una serie di contratti di concessione esclusiva di vendita non per ristrutturare la propria rete di distribuzione, ma per favorire le dimissioni di alcuni dirigenti, che - una volta fuoriusciti dall’azienda - avrebbero sostituito i concessionari “espulsi”²⁶.

La scelta di recedere è parimenti arbitraria se - pur essendo determinata da ragioni riconducibili alla sfera degli interessi economici toccati dal contratto - consegue a una diversa valutazione di circostanze già note, o agevolmente conoscibili all’atto della formazione dell’accordo²⁷. Il recesso è giustificato se viene effettuato a seguito della sopravvenienza di

²⁵ Si allude a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, cit.

²⁶ Cfr. F. Galgano, *Qui suo iure abutitur*, cit., p. 315 s.

²⁷ Il criterio indicato trova riscontro in giurisprudenza: cfr. Cass. 14 luglio 2000, n. 9321, cit. In dottrina v., incisivamente, F. Gambino, *Il dovere di coerenza nell’atto di recesso*, cit., p. 74 ss.

elementi nuovi, o della sopravvenuta conoscenza di fatti non conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della formazione del contratto. Si pensi a un mutamento della disciplina legislativa, che, liberalizzando il mercato di un dato prodotto, rende necessario un adeguamento della rete distributiva; o alla decisione di un fornitore di ridurre la somministrazione di una materia prima, che, in assenza di valide alternative, comporta una riduzione dei livelli di produzione e una rilevante contrazione dei volumi di vendita, con la conseguente necessità di diminuire il numero complessivo dei distributori. La scelta di recedere può essere giustificata anche dalla sopravvenienza di circostanze interne alla sfera della parte legittimata: si pensi all'ipotesi in cui quest'ultima si trovi priva dei mezzi finanziari necessari per eseguire il contratto a causa dell'imprevedibile inadempimento di un suo debitore.

Il recesso discrezionale, in definitiva, legittima lo scioglimento del contratto anche in assenza di giusta causa, per il solo fatto che l'attuazione del rapporto è divenuta pregiudizievole per gli interessi del recedente. Esso offre, dunque, uno strumento di reazione semplice ed efficace al mutamento del contesto economico in cui si trova inserito il contratto, o alla sopravvenuta conoscenza di circostanze non conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione dell'affare. La controparte del recedente, correlativamente, assume il rischio che una variazione del contesto in cui si trova inserito il contratto determini la scelta di interrompere il rapporto vanificando, così, gli investimenti sostenuti; come si è anticipato, in assenza di una marcata asimmetria di potere contrattuale l'assunzione di questo rischio viene di regola remunerata dal recedente mediante la concessione di condizioni contrattuali più favorevoli.

Il recesso è invece arbitrario, in quanto contrario a buona fede, se la situazione risulta invariata rispetto al momento dell'accordo: il recedente, infatti, induce la controparte a sostenere investimenti rilevanti, per poi vanificarli in virtù di una diversa valutazione di circostanze già note o agevolmente conoscibili quando ha concluso il contratto. Se vogliamo, la causa del recesso discrezionale è quella di consentire lo scioglimento del rapporto quando la sua attuazione *diviene* pregiudizievole per gli interessi della parte legittimata. La causa non viene rispettata, sicché il recesso risulta arbitrario, se la decisione è determinata da ragioni estranee alla sfera degli interessi economici toccati dal contratto e non è giustificata da una variazione del contesto in cui lo stesso si trova inserito, ma risponde a una diversa valutazione di fatti noti o agevolmente conoscibili al momento dell'accordo²⁸.

Se si considera la fattispecie nell'ottica del principio di buona fede, si può obiettare che la sua violazione si verifica nella fase precontrattuale. E' scorretta non tanto la scelta di sciogliere un

²⁸ Nella dottrina più recente, l'opportunità di un controllo causale sull'esercizio del diritto di recesso è stata sostenuta da F. Galgano, *Qui suo iure abutitur*, cit. nt. 6, p. 317; C. Restivo, *Abuso del diritto e autonomia privata*, cit. nt. 10, p. 355.

rapporto la cui attuazione risulta pregiudizievole, quanto quella di concludere il contratto senza aver valutato adeguatamente le circostanze rilevanti, per poi vanificare in un secondo tempo gli investimenti sostenuti dalla controparte. L'obiezione è condivisibile, ma non smentisce la ricostruzione proposta. Come si è osservato, la responsabilità conseguente al recesso arbitrario è sostanzialmente omogenea a quella derivante dalla rottura ingiustificata della trattativa. Il risarcimento del danno commisurato all'interesse negativo sanziona la condotta complessivamente tenuta dal recedente, e non solo la scelta di interrompere il rapporto.

I criteri proposti, incentrati sulle ragioni che determinano la scelta compiuta dal recedente, devono essere integrati con una valutazione della sua condotta. E' certamente contrario a buona fede il comportamento del contraente che esercita il diritto di recesso dopo aver manifestato l'intenzione di proseguire il rapporto, e aver indotto così la controparte ad investire. L'arbitrarietà del recesso consegue alla violazione del divieto di *venire contra factum proprium*: l'indicazione è ricorrente nella riflessione dottrinale e merita senz'altro di essere condivisa²⁹.

Il regime probatorio che appare più idoneo a governare la fattispecie è quello delineato dalla giurisprudenza in relazione alla responsabilità contrattuale e, più in generale, ai rimedi contro l'inadempimento³⁰. Esso consente di distribuire tra le parti l'onere di dimostrare circostanze che attengono alle rispettive sfere giuridiche e rispetta così, su questo specifico terreno, il principio di vicinanza della prova. La sua applicazione, del resto, risulta giustificata in considerazione del fatto che il recesso arbitrario integra una violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175; 1375 c.c.). Fermo restando l'onere di provare il danno "da affidamento", il contraente deluso può limitarsi ad allegare l'arbitrarietà del recesso (*id est*, la violazione del dovere di buona fede); spetta al recedente dimostrare che la scelta di sciogliere il rapporto contrattuale risponde a interessi afferenti alla sfera del contratto ed è giustificata dal mutamento (sopravvenuta conoscenza) di circostanze relative ad essa.

I criteri proposti si adattano tanto al recesso convenzionale, quanto al recesso legale proprio dei contratti a tempo indeterminato. In relazione al secondo, in particolare, si ripropone la precisazione espressa all'inizio della nostra analisi. Se il periodo di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e il recesso ovvero il termine di preavviso consentono l'ammortamento degli investimenti effettuati, è ipotizzabile solo una responsabilità circoscritta alle occasioni di

²⁹ Cfr. F. Gambino, *Il dovere di coerenza nell'atto di recesso*, cit., p. 75 ss.; A. Gentili, *Abuso del diritto*, cit., p. 362; C. Restivo, *Abuso del diritto e autonomia privata*, cit., p. 357 ss.; F. Astone, *Venire contra factum proprium*, Jovene, 2006, p. 134 s.; M. Baraldi, *Le «mobili frontiere» dell'abuso del diritto: l'arbitrario recesso ad nutum dall'apertura di credito a tempo determinato*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 950.

³⁰ Ci si riferisce al regime delineato da Cass. 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, 2002, I, c. 769, con nota di P. Laghezza, *Inadempimenti ed onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo*, tuttora seguito dalla giurisprudenza.

guadagno perse dalla controparte a causa dell'affidamento riposto nell'attuazione del rapporto: di regola, peraltro, la prova di tale pregiudizio non sarà agevole. Se, invece, il recesso viene comunicato prima che si sia prodotto l'ammortamento degli investimenti, la responsabilità del recedente si estende alle spese sostenute e si conforma ai criteri proposti. Il recesso è arbitrario se risponde a interessi estranei all'operazione economica prefigurata dal contratto e non è giustificato da un mutamento delle circostanze conosciute o conoscibili dal recedente al momento della formazione dell'accordo.

Certo, accordando ad entrambe le parti la legittimazione a recedere la legge le protegge contro il rischio che un vincolo potenzialmente perpetuo limiti la loro libertà³¹; o, secondo una diversa ricostruzione, consente di definire *a posteriori* l'oggetto del contratto, che altrimenti risulterebbe indeterminato³². Entrambe le motivazioni qui sintetizzate giustificano la previsione del diritto di recedere discrezionalmente in qualsiasi momento del rapporto, sia pure con il correttivo rappresentato dal termine di preavviso. Non escludono, tuttavia, che anche il recesso determinativo possa risultare contrario a buona fede quando il rapporto si scioglie, senza alcuna apprezzabile ragione giustificativa, prima che la controparte abbia potuto ammortizzare gli investimenti compiuti per attuare il contratto.

4. Inefficacia del recesso e tutela in forma specifica del contraente deluso

Si è sostenuto che, di regola, il contraente deluso dal recesso arbitrario viene tutelato "per equivalente", e il risarcimento del danno è commisurato all'interesse negativo. Oltre che per le ragioni sostanziali indicate nei paragrafi precedenti, la soluzione è preferibile rispetto a quella rappresentata dall'inefficacia del recesso e dall'attuazione coattiva del rapporto contrattuale per ragioni ulteriori, inerenti alla funzionalità dei rimedi.

Spesso il contratto che reca al suo interno una clausola di recesso non è suscettibile di esecuzione in forma specifica (si pensi ai contratti di distribuzione, che richiedono la collaborazione delle parti, e più in generale ai contratti di durata, che impegnano un considerevole arco di tempo). L'attuazione coattiva dello scambio, inoltre, comporterebbe a carico del recedente la necessità di sostenere costi inutili - quelli relativi alla prestazione non più gradita - che invece possono essere evitati grazie allo scioglimento del rapporto. E' quello che avverrebbe se, per ipotesi, il somministrante potesse ottenere la declaratoria dell'inefficacia del recesso effettuato dal

³¹ In questo senso V. Roppo, *Il contratto*, cit., p. 550.

³² Cfr. G. Gabrielli, *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Giuffrè, 1985, p. 14 ss.

somministratario ed imporgli, così, l'attuazione coattiva del rapporto contrattuale: pagando il corrispettivo pattuito, il somministratario si troverebbe costretto a sostenere i costi di una fornitura non più gradita. Tenendo ferma l'efficacia del recesso e tutelando la controparte per equivalente è possibile risparmiare i costi inerenti all'esecuzione della prestazione, che altrimenti dovrebbe essere eseguita.

L'inefficacia del recesso e la conseguente attuazione del rapporto contrattuale risulta invece preferibile nelle situazioni eccezionali in cui il risarcimento del danno offrirebbe una tutela intempestiva e sarebbe, per altro verso, assai difficile da quantificare. Si pensi all'ipotesi in cui una banca receda arbitrariamente da un contratto di apertura di credito dopo che il cliente ha già prelevato consistenti somme di denaro, destinandole alla realizzazione di una complessa operazione imprenditoriale. Il pregiudizio conseguente allo scioglimento del rapporto risulta, in primo luogo, di difficile quantificazione, in quanto dipende da fattori esterni al contratto: l'accreditato non investe per attuare il contratto di credito, ma per realizzare un progetto ulteriore, il cui buon esito gli consentirà di restituire il finanziamento. Il pagamento del risarcimento, secondariamente, offre una tutela tardiva, perché l'imprenditore – che nel frattempo, stante l'efficacia del recesso, ha dovuto restituire la somma ricevuta – viene a trovarsi in crisi di liquidità, con il conseguente rischio di insolvenza.

In questa situazione, appare preferibile tutelare in forma specifica l'affidamento dell'accreditato, mediante la declaratoria di inefficacia del recesso³³. Se, come nell'esempio proposto, il finanziamento è già stato erogato, il rimedio è facilmente amministrabile, in quanto non occorre condannare la banca ad adempiere ed avviare una procedura di esecuzione forzata destinata a concludersi anch'essa in tempi troppo lunghi: semplicemente, si afferma il diritto dell'accreditato di conservare la disponibilità del finanziamento³⁴. Del resto, è lo stesso art 1373 c.c. a prefigurare una tutela in forma specifica della controparte del recedente, escludendo che lo *ius poenitendi* possa essere esercitato dopo l'inizio dell'esecuzione.

³³ L'opinione espressa nel testo trova riscontro nella motivazione di Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, cit.: il recesso contrario a buona fede lede «la legittima aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta» (corsivo aggiunto).

³⁴ La soluzione non pregiudica l'interesse della banca ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato, qualora sopravvengano circostanze tali da far incrementare il rischio di insolvenza dell'accreditato. Tale interesse risulta adeguatamente protetto in virtù della disciplina dettata dagli artt. 1844, 1845 c.c. L'istituto di credito resta legittimato a recedere per giusta causa; se le garanzie prestate dall'accreditato divengono insufficienti può chiederne una integrazione e qualora il cliente non ottemperi ridurre il credito o recedere dal contratto.

5. Recesso arbitrario e abuso di dipendenza economica: ancora sul rimedio applicabile

Ci chiediamo, ora, se il risarcimento del danno commisurato all'interesse negativo costituisca un rimedio adeguato qualora tra le parti sussista una relazione di dipendenza economica.

Come si è anticipato nelle battute introduttive, su questo terreno vengono meno le condizioni che, di regola, giustificano la limitazione del risarcimento all'interesse negativo; sembra invece opportuno offrire all'impresa dipendente una tutela in forma specifica, che si identifica con l'inefficacia del recesso e la conseguente legittimazione ad ottenere l'adempimento coattivo, azionabile anche in sede cautelare.

Si è già rilevato che ordinariamente quando la contrattazione si svolge su un piano di parità la legittimazione a recedere viene compensata con l'attribuzione di un vantaggio patrimoniale. Il contraente esposto al recesso rinuncia alla garanzia che il rapporto venga attuato per ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose: egli accetta, così, di introdurre nell'operazione economica un fattore di aleatorietà. Per questo motivo, a seguito del recesso arbitrario non può pretendere di essere collocato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato eseguito, ma solo il rimborso delle spese sostenute e delle occasioni di guadagno perse a causa dell'affidamento riposto nella realizzazione dell'affare.

In assenza di una relazione di dipendenza economica, inoltre, il contraente esposto al recesso arbitrario non sostiene investimenti funzionali a soddisfare le specifiche esigenze della controparte, e per questo difficilmente recuperabili. Non avendo modellato la propria organizzazione e attività sulle pretese dell'altro contraente, la parte delusa dal recesso arbitrario conserva la possibilità di concludere affari alternativi rispetto a quello sfumato a seguito dello scioglimento del rapporto. Si è anzi osservato che in un mercato concorrenziale, - qual è quello in cui opera un'impresa che non ha assunto una posizione di dipendenza economica - il risarcimento dell'interesse negativo si approssima a quello dell'interesse positivo, in quanto gli affari alternativi trascurati sono tendenzialmente equivalenti a quello prefigurato dall'accordo contrattuale, e sfumato a causa del recesso. La prova del danno "da affidamento" è certamente impegnativa, ma il risarcimento dell'interesse negativo è idoneo a tutelare adeguatamente le ragioni del recedente.

Quando sussiste una relazione di dipendenza economica, invece, la legittimazione a recedere discrezionalmente accordata all'impresa dominante viene imposta alla controparte quale condizione necessaria ai fini della stipulazione del contratto. Stante l'asimmetria di potere tra le parti, non è realistico ipotizzare che l'impresa dipendente abbia negoziato il recesso convenzionale in cambio della concessione di condizioni più favorevoli, accettando, così, di introdurre nel contratto un fattore di aleatorietà. La legittimazione a recedere riconosciuta all'impresa dominante non è il frutto

di una determinazione autonoma dell'impresa dipendente, ma il riflesso dell'asimmetria di potere contrattuale che intercorre tra le parti.

Non solo. Il nucleo della dipendenza economica viene comunemente identificato nella circostanza che l'impresa dipendente sostiene investimenti difficilmente recuperabili nell'ambito di un diverso contratto, in quanto modellati sulle specifiche richieste della controparte³⁵. Avendo orientato la propria organizzazione e la propria attività in questa direzione, l'impresa dipendente non riceverà proposte di altri interlocutori nel corso del rapporto, e dopo il suo scioglimento avrà difficoltà a «reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (art. 9, 1° comma l. 18 giugno 1998, n. 192). Anziché trasparente e concorrenziale, il mercato dell'impresa dipendente risulta, dunque, opaco e tendenzialmente limitato all'impresa dominante.

Date queste condizioni, perdono validità gli argomenti che giustificano la limitazione del risarcimento all'interesse negativo. L'impresa dipendente non ha rinunciato alla certezza dell'attuazione dello scambio (o alla garanzia di essere collocata in una posizione equivalente) per conseguire un vantaggio patrimoniale, in quanto la legittimazione a recedere le è stata imposta dalla controparte. Per altro verso, data l'impossibilità di dimostrare che l'affidamento riposto nella realizzazione dell'affare ha comportato la perdita di occasioni di guadagno alternative, il risarcimento del danno commisurato all'interesse negativo si risolve nel rimborso delle spese sostenute.

Sono da condividere, dunque, le opinioni, diffuse nella dottrina specialistica, secondo cui il risarcimento dell'interesse negativo non offre una tutela adeguata alle ragioni dell'impresa dipendente³⁶. In assenza di opportunità alternative offerte dal mercato, è al contratto inattuato a causa del recesso che occorre fare riferimento ai fini della quantificazione del risarcimento anziché al contesto delle relazioni economiche in cui esso si trova inserito: ne consegue che il risarcimento del danno subito dall'impresa dipendente deve essere commisurato all'interesse positivo. Oltre alle spese sostenute, in altri termini, l'impresa dipendente non è tenuta a dimostrare (improbabili)

³⁵ Sul punto v., per tutti, G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Giappichelli, 2004, p. 42 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, 12 marzo 2010 (ord.), in *Foro it.*, 2011, I, c. 271, con nota di A. Palmieri, *Abuso di dipendenza economica: c'è, ma non si vede*.

³⁶ Cfr. A. Villella, *Abuso di dipendenza economica ed obbligo a contrarre*, cit., pp. 181 ss., la quale, peraltro, ritiene preferibile la tutela in forma specifica dell'impresa dipendente; P. Fabbio, *L'abuso di dipendenza economica*, Giuffrè, 2006, pp. 507-509; A. Musso, *La subfornitura*, in *Comm. cod. civ. Scialja-Branca*, Zanichelli-Ed. Foro it., 2003, p. 531 ss.; G. Nicolini, *Subfornitura e attività produttive*, Giuffrè, 1999, p. 134 s.; Sulla stessa linea R. Natoli, *L'abuso di dipendenza economica*, cit., p. 154 s. In senso contrario v., invece, Zoppini, *Premesse sistematiche all'analisi del recesso nel contratto tra imprese*, in G. Gitti e G. Villa (a cura di), *Il terzo contratto*, Il Mulino, 2008, p. 247. Secondo l'A., la finalità perseguita dal legislatore nella disciplina dei rapporti intercorrenti tra operatori economici caratterizzati da asimmetria di potere contrattuale non è quella di tutelare una singola impresa che si trova in posizione di soggezione, ma quella di salvaguardare la concorrenza e di favorire il dinamismo degli scambi. Ne consegue che l'impresa dominata consegue una tutela limitata agli «investimenti specifici non ancora recuperati nella relazione contrattuale e altrimenti non recuperabili sul mercato di riferimento, sempre cioè che non sia possibile reperire sul mercato *alternative soddisfacenti*».

opportunità di guadagno offerte dal mercato, bensì il lucro che avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto sciolto in conseguenza del recesso.

Il risarcimento per equivalente, peraltro, può risultare inefficace, in quanto intempestivo. L'impresa dipendente sostiene costi molto rilevanti per adeguare la propria attività alle esigenze della controparte, confidando nei ricavi derivanti dall'esecuzione del contratto per ammortizzare gli investimenti sostenuti. A seguito del recesso, i ricavi attesi vengono meno, rendendo così elevato il rischio di insolvenza: spesso, infatti, gli investimenti compiuti vengono finanziati mediante il ricorso al credito. Per scongiurare questo rischio, si rende necessaria una tutela più rapida di quella offerta dal risarcimento per equivalente, che rischia di essere liquidato quando si è ormai verificato lo stato di insolvenza. Le ragioni dell'impresa dipendente possono essere più efficacemente tutelate dalla declaratoria di inefficacia del recesso, a cui consegue la legittimazione ad ottenere l'attuazione coattiva del rapporto contrattuale.

Le corrispondenti azioni potranno essere esercitate ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 9 l. 192/1998 dimostra che il contenzioso determinato dall'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali si manifesta proprio in sede cautelare³⁷. Per le ragioni indicate, infatti, su questo specifico terreno si avverte con particolare intensità l'esigenza di fornire all'impresa dipendente una tutela rapida, che anticipa i tempi del processo di cognizione.

Certo, l'attuazione coattiva del rapporto contrattuale può comportare degli inconvenienti, già delineati nel paragrafo precedente. L'esecuzione forzata del provvedimento giudiziale risulta spesso difficoltosa, o addirittura impossibile. L'adempimento coattivo può comportare costi che lo scioglimento del contratto e il risarcimento per equivalente consentirebbero di evitare. Così, l'esecuzione forzata di un contratto di subfornitura pone a carico del committente, costretto a pagare il corrispettivo pecuniario, la necessità di sostenere i costi relativi alla prestazione non più gradita:

³⁷ Cfr. Trib. Catania, 9 luglio 2009 (ord.), in *Foro it.*, 2009, c. 2813 con nota di G. Colangelo, ; Trib. Torre Annunziata, 30 marzo 2007 (ord.), in *Giur. merito*, 2008, p. 341, con nota di A. Boso Caretta, *Interruzione del rapporto di distribuzione integrata e abuso di dipendenza economica* ed in *Dir. giur.*, 2008, p. 462, con nota di D. Palumbo, *Abuso di dipendenza economica e recesso dal contratto*; Trib. Torino, 8 novembre 2006 (ord.), inedita, per esteso in *DeJure Giuffrè*; Trib. Bari, 22 ottobre 2004, (ord.), cit.; Trib. Bari, 11 ottobre 2004 (ord.), in *La responsabilità civile*, 2005, p. 605, con nota di F. Toschi Vespasiani, *Subfornitura di fatto, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e tutela cautelare*; Trib. Taranto, 22 dicembre 2003 (ord.), in *Danno resp.*, 2004, p. 424, con nota di A. Palmieri, *Abuso di dipendenza economica: battuta d'arresto o pausa di riflessione ?*; Trib. Taranto, 17 settembre 2003 (ord.), in *Danno resp.*, 2004, p. 65, con nota di G. Colangelo, *Storia di una dipendenza abusata*; Trib. Roma, 12 settembre 2002 (ord.); Id., 16 agosto 2002 (ord.); Id., 2 luglio 2002 (ord.), tutte in *Foro it.*, 2002, I, c. 3207 s., con nota di A. Palmieri, *Abuso di dipendenza economica: dal "caso limite" alla (drastica) limitazione dei casi di applicazione del divieto ?*; Trib. Roma, 5 novembre 2003 (ord.), in *Riv. dir. comm.*, 204, II, p. 1, con nota di P. Fabbio, *Note sulla terminazione dei rapporti di distribuzione automobilistica integrata, tra diritto comunitario e nazionale*; Trib. Bari, 6 maggio 2002 (ord.), in *Foro it.*, 2002, I, 2178, con note di A. Palmieri, *Rifiuto (tardivo) di fornitura, vessazione del proponente ed eliminazione delle alternative: un caso limite di dipendenza economica*, e di C. Osti, *Primo affondo dell'abuso di dipendenza economica*.

costi che verrebbero evitati se il contratto si sciogliesse e il subfornitore ottenesse un risarcimento commisurato alle spese sostenute e al mancato guadagno (arg. *ex art.* 1671 c.c.).

L'ordine di attuare il rapporto, tuttavia, va valutato non tanto per il contenuto del provvedimento giudiziale, quanto per gli effetti che esso può determinare sulla condotta dell'impresa dominante. Per evitare la realizzazione di uno scambio non più gradito, quest'ultima è indotta a negoziare in tempi rapidi lo scioglimento del contratto. Il consenso dell'impresa dipendente alla risoluzione del rapporto verrà remunerato con una somma di denaro superiore al guadagno che avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto e inferiore al pregiudizio che ne sarebbe derivato in capo all'impresa dominante: entrambe le parti, infatti, vengono a trovarsi in una condizione migliore di quella che sarebbe derivata dalla realizzazione dello scambio.

L'ordine del giudice che, accertata l'arbitrarietà del recesso, impone la prosecuzione del rapporto opera, dunque, come una sorta di contrappeso alla situazione di dipendenza economica, inducendo l'impresa dominante a negoziare con la controparte lo scioglimento del contratto: la tutela garantita all'impresa dipendente ne risulta molto più rapida ed efficace di quella offerta dal risarcimento per equivalente. Le parti impegnate nella trattativa avente ad oggetto lo scioglimento del contratto, inoltre, sono in condizione di quantificare il valore dei rispettivi interessi (alla risoluzione o all'attuazione del contratto) molto più accuratamente di quanto possa fare un soggetto terzo qual è il giudice.

Un'ultima notazione. Le soluzioni proposte in questa sede riguardano i rapporti tra imprese collegate da una relazione di dipendenza economica, ma sono argomentate sulla base di considerazioni e riferimenti normativi che non fanno riferimento all'art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192. Questo consente di sdrammatizzare opportunamente – almeno in relazione all'ipotesi del recesso arbitrario – il problema dell'ambito di applicazione da assegnare alla disposizione³⁸. Chi scrive ritiene che la stessa sia applicabile a tutti i contratti caratterizzati da una relazione di dipendenza economica, e non solo a quelli di subfornitura: tale opzione interpretativa, peraltro, non è decisiva ai fini dell'argomentazione delle soluzioni proposte.

³⁸ Per un'analisi approfondita della questione e una puntuale ricostruzione del dibattito dottrinale si rinvia al recente contributo di A.P. Scarso, *Abuso di dipendenza economica, autonomia contrattuale*, cit., pp. 261 ss., 512 ss.

Abstract

In giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento in base al quale il giudice è legittimato a sindacare l'esercizio del recesso discrezionale. In presenza di un'espressa domanda di parte il giudice è, anzi, obbligato a verificare la conformità della condotta del recedente al canone della buona fede contrattuale. Allo stato attuale, una sentenza di merito che omettesse tale valutazione sarebbe destinata ad essere cassata in sede di legittimità: l'interprete, in altri termini, non può rifiutare il sindacato giurisdizionale deducendo il carattere discrezionale del recesso, non ancorato alla ricorrenza di presupposti oggettivi, ma rimesso alla semplice volontà della parte legittimata. Egli è tenuto a considerare il merito della questione, cioè a verificare se la condotta del recedente non implica un abuso del relativo diritto o non si pone in contrasto con il principio di buona fede.

La riflessione condotta dalla dottrina civilistica si concentra prevalentemente sulla dialettica tra autonomia privata e sindacato giudiziale, mentre è assai meno frequentato il versante dei rimedi che conseguono al recesso arbitrario. Proprio su questo secondo aspetto verte il presente contributo.

In primo luogo, si sostiene che il sindacato giudiziale sul recesso ad nutum si rende opportuno in relazione a tutti i contratti, e non solo a quelli caratterizzati da asimmetria di potere tra le parti. Viene adottato, in un primo momento, il punto di vista dell'interprete del codice civile, che assume le parti del rapporto contrattuale come tendenzialmente neutre. Il controllo di buona fede sul recesso discrezionale consente di risolvere una contraddizione interna alla normativa codicistica e presenta forti analogie con la responsabilità derivante dalla rottura ingiustificata della trattativa (at. 1337 c.c.). Il rimedio generalmente applicabile a favore della parte che subisce il recesso arbitrario viene identificato con il risarcimento dell'interesse negativo: il contraente deluso può ottenere il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento delle occasioni di guadagno perse a causa dell'affidamento riposto nella realizzazione dell'affare.

Secondariamente, si delineano i criteri che consentono di identificare il recesso arbitrario. Sono da condividere le perplessità espresse in dottrina, che segnala come l'indeterminatezza delle regole di giudizio adottate dalla giurisprudenza possa pregiudicare la certezza delle relazioni economiche. La definizione del recesso arbitrario, dunque, deve essere il più possibile precisa e analitica. Le considerazioni svolte in relazione a questo aspetto sono compatibili tanto con il recesso convenzionale, quanto con il recesso legale che caratterizza i contratti a tempo indeterminato.

Si valuta, infine, se la sussistenza di una relazione di dipendenza economica tra l'impresa che recede arbitrariamente e la sua controparte contrattuale possa giustificare l'applicazione di un rimedio differente rispetto al risarcimento dell'interesse negativo. L'autore è orientato a rispondere affermativamente. Se l'impresa che subisce il recesso illegittimo ha sostenuto investimenti specifici - incentrati sulle esigenze della controparte, e per questo difficilmente recuperabili - il risarcimento dell'interesse negativo offre una tutela parziale e inadeguata. I rimedi applicabili, invece, devono salvaguardare l'interesse positivo dell'impresa dipendente, collocandola nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata qualora il rapporto fosse stato attuato.